

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2025, n. 1903

Attività di supporto per procedimenti autorizzativi per impianti di Battery Energy Storage System (BESS). Approvazione Schema di Accordo (art.15 L.241/90) tra Regione Puglia – Sez. Trans. Energetica e ASSET (Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio) per €240.000,00. Variazione al bilancio di prev.2025 e plur.2025-2027 ai sensi del D.Lgs. n.118/2011.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- la L.R. n. 36 del 5 dicembre 2016;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Transizione Energetica concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale, di concerto con l'Assessore al Bilancio, Ragioneria, Finanza, Affari Generali per la parte relativa all'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione

PRESO ATTO:

- a. delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b. della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;
- c. del parere di regolarità contabile, previsto dall'art. 79, co. 5, della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii., e di attestazione di copertura finanziaria, espresso dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, o suo delegato.

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

DELIBERA

1. di approvare lo schema dell'Accordo tra Pubbliche Amministrazioni ASSET e Regione Puglia – Sezione Transizione Energetica {Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento), finalizzato alle attività di supporto alla conduzione dei procedimenti autorizzativi per impianti di Accumulo Elettrochimico -Battery Energy Storage System- {BESS) e altri impianti di produzione e stoccaggio dell'energia da fonti rinnovabili;
2. di riferire che l'Accordo decorrerà dalla data di sottoscrizione e avrà durata triennale, ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990, con una spesa pari ad € 240.000,00;

3. di applicare la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024, ai sensi dell'art. 42 comma 8 e seguenti del D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., per un importo di € 240.000,00 derivante dalle reversali incassate negli esercizi precedenti sul capitolo di entrata E3065081 "proventi derivanti dal rilascio di autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili realizzati in applicazione del D.L. vo del 29/12/2003 n. 387", non impegnate sui collegati capitoli di spesa;
4. di autorizzare, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D. Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027, al Documento Tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027, approvato con D.G.R. n. 26 del 20/01/2025, così come riportato nella sezione "Copertura Finanziaria";
5. di stanziare le somme sul capitolo di spesa U0636024 "Spese per l'attività di istruttoria, monitoraggio e accertamento, di regolare esecuzione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili realizzati in applicazione del D.lgs. del 29/12/2003 n. 387 – trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali"; collegato al capitolo di entrata E3065081, pari ad € 240.000,00;
6. di approvare l'Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, di cui all'art. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., sarà trasmesso dalla Sezione Bilancio e Ragioneria alla Tesoreria Regionale, conseguentemente all'approvazione della presente Deliberazione;
7. di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e agli equilibri di bilancio di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
8. di demandare al Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione Transizione Energetica l'adozione di ogni altro atto o provvedimento necessario all'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa la sottoscrizione dell'Accordo;
9. di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. 15 giugno 2023, n.18;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Provvedimenti della Giunta Regionale".

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il V. Presidente della Giunta

RAFFAELE PIEMONTESE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Attività di supporto per procedimenti autorizzativi impianti di Battery Energy Storage System (BESS) e altri impianti di prod./stoccaggio di energia da fonti rinnovabili. Approvazione Schema di Accordo tra Regione Puglia e ASSET (Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio) per € 240.000,00. Variazione al bilancio di prev. 2025 e plur. 2025-2027 ex D.Lgs. 118/2011.

Preambolo:

- con il D.lgs. n. 190/2024, entrato in vigore il 30 dicembre 2024, il Governo ha emanato la *“Disciplina dei reggimi amministrativi per la produzione dell’energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’art. 26, commi 4 e 5, lettera d) e b), della legge 5 agosto 2022, n. 118”*. L’art. 17, comma 1) costituisce, nell’attuale quadro regolatorio in materia di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, un unico *corpus* normativo che ha posto fine alla frammentazione del panorama legislativo esistente in materia, riunendo in un testo organico i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti;
- l’art. 1, comma 1, del predetto Decreto, rubricato *“Oggetto e finalità”* definisce *“i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti”*. Il successivo comma 3, stabilisce che le Regioni sono tenute ad adeguarsi ai principi del Decreto entro il termine di 180 giorni dalla data della sua entrata in vigore;
- secondo il citato art. 1, in sede di adeguamento, le Regioni possono stabilire regole particolari per l’ulteriore semplificazione dei regimi amministrativi disciplinati dal D.lgs. n. 190/2024 anche consistenti nell’innalzamento delle soglie di potenza previste per gli interventi di cui agli allegati A e B del medesimo Decreto;
- alla luce delle richiamate disposizioni, la Regione Puglia, al fine di adeguare la propria regolamentazione alla sopravvenuta normativa statale, ha provveduto, con D.G.R. n.486 del 16/04/2025 (*“D.lgs. n. 190/2024. Elaborazione di nuove Linee Guida in materia di reggimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Istituzione Tavolo Tecnico”*), ad autorizzare l’avvio di una collaborazione tra la Regione, ASSET – Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio e Innova Puglia S.p.A. per la costituzione di un tavolo

tecnico avente il compito di elaborare uno schema di nuove Linee Guida in materia di reggimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, coerenti ai principi e ai dettami del D.lgs. n. 190/2024;

- in virtù delle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 190/2024 e, segnatamente, dall'Allegato C, Sezione I lettera u) del richiamato testo unico, "sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza delle regioni, o della provincia delegata dalla regione medesima, gli interventi relativi a impianti di accumulo elettrochimico (BESS) ubicati in aree diverse da quelle individuate alla lettera a) della Sezione I dell'Allegato B, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale, di potenza inferiore o pari a 200 MW";
- con successiva D.G.R. 933 del 7/07/2025, la Giunta regionale ha approvato le Linee Guida per la disciplina del procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione e stoccaggio di energia elettrica da fonte rinnovabile.

Considerato che:

- la riforma è entrata in vigore il 30/12/2024 e che, alla scadenza dei 180 giorni concessi alle regioni per il necessario adeguamento all'art. 1 comma 3 del citato D.lgs. n. 190/2024, l'istruttoria delle istanze autorizzative relative agli impianti BESS, come da evidenze pervenute al gestore della rete elettrica nazionale, sono in numero già considerevole e pari a 893 pratiche. Queste, quindi, si aggiungono ai numerosi e complessi procedimenti amministrativi in materia di FER di competenza della Sezione;
- con nota prot. n. 0449716 dell' 8/08/2025, al fine di assumere ogni utile misura necessaria a garantire il rispetto dei tempi riguardanti le istruttorie dei procedimenti autorizzativi derivanti dalle aumentate competenze, la Sezione Transizione Energetica ha indirizzato ad ASSET la convocazione per la partecipazione al Tavolo Tecnico, istituito con DGR n. 486 del 16/04/2025, da tenersi in data 9/09/2025;
- all'esito dello stesso, è stata rimarcata la possibilità di attivare, tra ASSET e la Sezione Transizione Energetica, un Accordo tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. n. 15 della L.241/1990, per attività di supporto in merito ai procedimenti autorizzativi. In particolare, ASSET avrà come obiettivo quello di fornire il necessario contributo in merito alla specifica fase procedimentale di verifica degli elaborati progettuali in merito alla compatibilità territoriale, paesaggistica e ambientale nonché di interferenza con altre proposte progettuali di competenza della Sezione Transizione Energetica. Si prevedono di avviare circa 300 procedimenti autorizzativi stimati nel triennio;

- con nota prot. n. 0507853/2025 del 19/09/2025 (protocollo in entrata della Sezione Transizione Energetica), ASSET, riscontrando quanto convenuto nell'ambito del Tavolo Tecnico, ha sottoposto all'attenzione della Sezione Transizione Energetica una proposta operativa per il supporto richiesto, con la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato composto da un coordinatore e due unità specialistiche.

Ritenuto che:

- con L.R. n. 41 del 2 novembre 2017 la Regione Puglia ha istituito l'Agenzia Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET). Tale Agenzia, ha come scopo il "Riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia e istituzione dell'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio" ed è un organismo tecnico – operativo che opera a supporto della Regione e di altre pubbliche Amministrazioni ai fini della definizione e gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l'ecologia e il paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici. L'art. 2, comma 5, della Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 dispone che ASSET può instaurare, sulla base di apposite convenzioni - nel rispetto delle previsioni contenute nella convenzione quadro con la quale la Giunta regionale individua e attribuisce specifici compiti all'Agenzia - rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione con altre pubbliche amministrazioni, nei limiti di legge e secondo le disponibilità finanziarie;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi stabilisce espressamente all'art. 15 che: "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- la Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su "Questioni interpretative concernenti la disciplina dell'articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici", conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti;
- i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea

SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati codificati dall'art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE e recepiti dall'art. 7, comma 4, del D.lgs. 31/03/2023, n. 36 che dispone: "La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
 - b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
 - c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
 - d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
- i presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento dell'accordo sono stati individuati dalla Sezione Transizione Energetica e da ASSET nei seguenti punti:
 - a) l'accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
 - b) alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
 - c) le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di cooperazione;
 - d) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
 - e) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'interesse principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri.

Ritenuto, infine, che:

- la spesa di € 240.000,00 da programmare con il presente provvedimento trova copertura a valere sulle reversali incassate negli esercizi precedenti sul capitolo di entrata E3065081 e non impegnate sui capitoli di spesa collegati entro la fine dell'esercizio finanziario.

Tanto premesso, visti altresì:

- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale";
- il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, "Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 118/2011" e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.42/2009;
- l'art. 51 comma 2 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
- l'art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, relativo all'applicazione dell'Avanzo di Amministrazione;
- la L.R. n. 42 del 31 dicembre 2024 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2025";
- la L.R. n. 43 del 31 dicembre 2024 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027";
- la D.G.R. n. 26 del 20 gennaio 2025 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione".
- la D.G.R. n. 36 del 29.01.2025 con cui la Giunta regionale ha determinato il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio finanziario 2024 sulla base dei dati contabili preconsuntivi.

Alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene, dunque, di proporre alla Giunta regionale:

- di approvare lo Schema d'Accordo tra Pubbliche Amministrazioni ASSET e Regione Puglia – Sezione Transizione Energetica, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e durata triennale (**Allegato A**), ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990;

- per le finalità sopra riportate, di autorizzare la variazione al Bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025-2027, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2025-2027, approvato con D.G.R. n. 26 del 20/01/2025, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., a seguito dell'applicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione presunto, ai sensi dell'art. 42 comma 8 del D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., per l'importo di **€ 240.000,00**, derivante dalle reversali incassate negli esercizi precedenti sul capitolo di entrata E3065081, non impegnate sui collegati capitoli di spesa, come indicato nella "copertura finanziaria" del presente provvedimento;
- di stanziare le somme sul capitolo di spesa U0636024, collegato al capitolo di entrata E3065081, pari ad **€ 240.000,00** per l'attivazione della prima annualità dell'Accordo sottoscritto tra le parti.

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE".

Esiti Valutazione di impatto di genere: NEUTRO

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

Il presente provvedimento comporta, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D. Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii., la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025-2027, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027, approvato con D.G.R. n. 26 del 20/01/2025, a seguito dell'applicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024, ai sensi dell'art. 42 comma 8 e seguenti del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di **€ 240.000,00** (duecentoquarantamila/00) derivante dalle reversali incassate negli esercizi

precedenti sul capitolo di entrata E3065081 non impegnate sui collegati capitoli di spesa, come di seguito indicato:

APPLICAZIONE QUOTA VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

CRA	Capitolo di Spesa	Declaratoria	Missione Programma Titolo	P.D.C.F.	VARIAZIONE E. F. 2025	
					Competenza	Cassa
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					+ € 240.000,00	+ € 0,00
10.04	U1110020	Fondo di riserva per sopperire a deficienze di cassa	20.1.1	U.1.10.01.01.000	0,00	- € 240.000,00
12.06	U0636024	Spese per le attività di istruttoria, monitoraggio e accertamento di regolare esecuzione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili realizzati in applicazione del D.L.vo del 29/12/2003	17.01.01	U.1.04.01.02.000	+ € 240.000,00	+ € 240.000,00

La copertura finanziaria del presente provvedimento, a seguito della variazione, è a valere sulle risorse del bilancio regionale come di seguito indicato:

BILANCIO AUTONOMO

TIPO DI SPESA: RICORRENTE

CRA: 12 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO **06** SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

Codice identificativo transazione europea: 08

Capitolo di spesa	Descrizione del capitolo	Missione Programma Titolo	Codifica Piano Conti finanziario	Esigibilità Finanziaria
				2025
U0636024	SPESE PER LE ATTIVITÀ DI ISTRUTTORIA, MONITORAGGIO E ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI REALIZZATI IN APPLICAZIONE DEL D.L.VO DEL 29/12/2003 N. 387 COLLEGATO AL C.E. 3065081. TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI E AGENZIE REGIONALI E SUB REGIONALI	17.01.01	U.1.04.01.02.000	€ 240.000,00

La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio, come previsto dal D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

All'impegno delle somme complessivamente esigibili nell'esercizio finanziario 2025, si procederà con successivi provvedimenti adottati dal Dirigente della Sezione Transizione Energetica.

Al fine di approvare lo Schema di Accordo tra Pubbliche Amministrazioni ASSET e Regione Puglia – Sezione Transizione Energetica, per l'importo di **€ 240.000,00**, ai sensi dell'art. 4, co. 4 lettera d) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

1. di approvare lo schema dell'Accordo tra Pubbliche Amministrazioni ASSET e Regione Puglia – Sezione Transizione Energetica (Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento), finalizzato alle attività di supporto alla conduzione dei procedimenti autorizzativi per impianti di Accumulo Elettrochimico -Battery Energy Storage System- (BESS) e altri impianti di produzione e stoccaggio dell'energia da fonti rinnovabili;
2. di riferire che l'Accordo decorrerà dalla data di sottoscrizione e avrà durata triennale, ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990, con una spesa pari ad **€ 240.000,00**;
3. di applicare la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024, ai sensi dell'art. 42 comma 8 e seguenti del D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., per un importo di **€ 240.000,00** derivante dalle reversali incassate negli esercizi precedenti sul capitolo di entrata E3065081 "proventi derivanti dal rilascio di autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili realizzati in applicazione del D.L. vo del 29/12/2003 n. 387", non impegnate sui collegati capitoli di spesa;
4. di autorizzare, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D. Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027, al Documento Tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027, approvato con D.G.R. n. 26 del 20/01/2025, così come riportato nella sezione "Copertura Finanziaria";
5. di stanziare le somme sul capitolo di spesa U0636024 "Spese per l'attività di istruttoria, monitoraggio e accertamento, di regolare esecuzione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili realizzati in applicazione del D.lgs. del 29/12/2003 n. 387 – trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali"; collegato al capitolo di entrata E3065081, pari ad € 240.000,00;
6. di approvare l'Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, di cui all'art. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., sarà trasmesso dalla Sezione Bilancio e Ragioneria alla Tesoreria Regionale, conseguentemente all'approvazione della presente Deliberazione;

7. di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e agli equilibri di bilancio di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm. ii;
8. di demandare al Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione Transizione Energetica l’adozione di ogni altro atto o provvedimento necessario all’attuazione della presente deliberazione, ivi compresa la sottoscrizione dell’Accordo;
9. di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. 15 giugno 2023, n.18;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Provvedimenti della Giunta Regionale".

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

Il Funzionario E.Q. "Funzioni amministrative decentrate e decarbonizzazione"

Dot.ssa Anna Grazia Lanzilotto

Anna Grazia
Lanzilotto
19.11.2025
12:12:59
GMT+00:00

Il Funzionario E.Q. "Supporto tecnico autorizzazione elettrodotti, cabine e coordinamenti interregionali energia"

Ing. Gabriele Dizonno

Gabriele
Dizonno
19.11.2025
13:44:39
GMT+01:00

IL DIRIGENTE della Sezione Transizione Energetica:

Ing. Francesco CORVACE

Francesco Corvace
19.11.2025
12:29:47
UTC



La Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla presente proposta di DGR.

La Direttrice del Dipartimento "Sviluppo Economico"

Avv. Gianna Elisa BERLINGERIO



Gianna Elisa
Berlingerio
19.11.2025
14:24:10
GMT+01:00

Il Presidente della Giunta d'intesa con L'Assessore al Bilancio per la parte relativa alla quota vincolata del risultato di amministrazione, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

Il Presidente della Giunta

dott. Michele EMILIANO



MICHELE
EMILIANO
20.11.2025
09:46:57
GMT+01:00

Assessore al Bilancio

dott. Fabiano AMATI



FABIANO AMATI
20.11.2025
10:21:37
GMT+01:00

La sottoscritta esprime parere di regolarità contabile positivo, ai sensi dell'art. 79, co. 5 della L.R. n. 28/2001, ed attestazione di copertura finanziaria.

La Dirigente della Sezione Bilancio e

Ragioneria o suo delegato



Firmato digitalmente da:
STOLFA REGINA
Firmato il 20/11/2025 13:27
Seriale Certificato: 2300950
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Francesco Corvace
19.11.2025
12:28:58
UTC



Allegato A

ACCORDO EX ART. 15 LEGGE N. 241/1990

Realizzazione e conduzione di collaborazioni istituzionali per le attività di supporto relativi a procedimenti di Autorizzazione Unica per impianti BESS (Battery Energy Storage System) e altri impianti di produzione e stoccaggio dell'energia da fonti rinnovabili.

TRA

La Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico, sezione Transizione Energetica, con sede in Bari _____, rappresentata da _____, nella sua qualità di _____

E

L'Agenzia Regionale Strategia per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, di seguito denominata "ASSET", con sede in Bari, via G. Gentile, n. 52 (codice fiscale 93485840727), rappresentata da _____, nella sua qualità di _____ l'ASSET;

Nell'insieme e congiuntamente, di seguito, denominate le "Parti".

Premesso che:

- con il D.lgs. n. 190/2024, il Governo ha emanato la "Disciplina dei reggimi amministrativi per la produzione dell'energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'art. 26, commi 4 e 5, lettera d) e b), della legge 5 agosto 2022, n. 118".

Il Decreto è entrato in vigore il 30 dicembre 2024 (art. 17, comma 1) e costituisce, nell'attuale quadro regolatorio in materia di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, un unico corpus normativo che ha posto fine alla frammentazione del panorama legislativo esistente in materia, riunendo in un testo organico i regimi amministrativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti;

- l'art. 1, comma 1, del predetto Decreto, rubricato "Oggetto e finalità" definisce "i reggimi amministrativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti".

L'art 1, comma 3, stabilisce che le Regioni sono tenute ad adeguarsi ai principi del Decreto entro il termine di 180 giorni dalla data della sua entrata in vigore;

- secondo il citato art. 1, in sede di adeguamento, le Regioni possono stabilire regole particolari per l'ulteriore semplificazione dei regimi amministrativi disciplinati dal D.lgs. n. 190/2024 anche consistenti nell'innalzamento delle soglie di potenza previste per gli interventi di cui agli allegati A e B del medesimo Decreto;
- alla luce delle richiamate disposizioni, la Regione Puglia, al fine di adeguare la propria regolamentazione alla sopravvenuta normativa statale, ha provveduto, con D.G.R. 486 del 16/04/2025 ("D.lgs. n. 190/2024. Elaborazione di nuove Linee Guida in materia di reggimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Istituzione Tavolo Tecnico"), ad autorizzare l'avvio di una collaborazione tra la Regione, ASSET – Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio e Innova Puglia S.p.A. per la costituzione di un tavolo tecnico avente il compito di elaborare uno schema di nuove Linee Guida in materia di reggimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, coerenti ai principi e ai dettami del D.lgs. n. 190/2024;
- in virtù delle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 190/2024 e, segnatamente, dall'Allegato C, Sezione I lettera u) del richiamato testo unico, "sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza delle regioni, o della provincia delegata dalla regione medesima, gli interventi relativi a impianti di accumulo elettrochimico (BESS) ubicati in aree diverse da quelle individuate alla lettera a) della Sezione I dell'Allegato B, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale, di potenza inferiore o pari a 200 MW";
- con successiva D.G.R. 933 del 07/07/2025, la Giunta regionale ha approvato le Linee Guida per la disciplina del procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione e stoccaggio di energia elettrica da fonte rinnovabile.

Considerato che:

- la riforma è entrata in vigore il 30/12/2024 e che, alla scadenza dei 180 giorni concessi alle regioni per il necessario adeguamento all'art. 1 comma 3 del citato D.lgs. n. 190/2024, l'istruttoria delle istanze autorizzative relative agli impianti BESS, come da evidenze pervenute al gestore della rete elettrica nazionale, sono in numero già considerevole e pari a 893 pratiche. Queste, quindi, si aggiungono ai numerosi e complessi procedimenti amministrativi in materia di FER di competenza della Sezione;
- con nota prot. n. 0449716 del 08/08/2025, al fine di assumere ogni utile misura necessaria a garantire il rispetto dei tempi riguardanti le istruttorie dei procedimenti autorizzativi derivanti dalle aumentate competenze, la Sezione Transizione Energetica ha indirizzato ad ASSET la convocazione per la partecipazione al Tavolo Tecnico, istituito con DGR n. 486 del 16/04/2025, da tenersi in data 9/09/2025;
- all'esito dello stesso, è stata rimarcata la possibilità di attivare, tra ASSET e la Sezione Transizione Energetica, un Accordo tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. n. 15 della L.241/1990, per attività

di supporto in merito ai procedimenti autorizzativi. In particolare, il supporto riguarderebbe il segmento istruttorio di inquadramento vincolistico ed ambientale di ogni proposta progettuale, contestuale all'avvio del procedimento amministrativo e propedeutico al suo seguito;

- con nota prot. n. 0507853/2025 del 19/09/2025 (protocollo in entrata della Sezione Transizione Energetica), ASSET, riscontrando quanto convenuto nell'ambito del Tavolo Tecnico, ha sottoposto all'attenzione della Sezione Transizione Energetica una proposta operativa per il supporto richiesto, con la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato composto da un coordinatore e due unità specialistiche.

Ritenuto che:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- le Parti sottoscrittrici sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici che hanno trovato ampia convergenza nell'oggetto del presente Accordo;
- l'art. 7, comma 4, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" stabilisce che La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:
 - a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
 - b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
 - c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
 - d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
- I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento dell'Accordo sono stati individuati dalla Sezione Transizione Energetica e da ASSET nei seguenti punti:
 - a) l'Accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
 - b) alla base dell'Accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
 - c) le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente Accordo di cooperazione;

- d) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'Accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
 - e) il ricorso all'Accordo non può interferire con il perseguimento dell'interesse principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri.
- La Regione Puglia intende favorire e accelerare i processi di riqualificazione ambientale e sociale in Puglia, particolarmente nelle città con rilevanti criticità economiche ed ambientali, attraverso un percorso di pianificazione strategica che consenta ai cittadini di ripensare il proprio futuro orientandolo verso scelte di mobilità, accessibilità e rigenerazione urbana in un'ottica di sviluppo ecosostenibile.
 - L'ASSET, istituita con Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 "Riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia e istituzione dell'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio", è un organismo tecnico – operativo che opera a supporto della Regione e di altre pubbliche Amministrazioni ai fini della definizione e gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l'ecologia e il paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici;
 - l'art. 2, comma 5, della Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 dispone che l'ASSET può instaurare, sulla base di apposite convenzioni - nel rispetto delle previsioni contenute nella convenzione quadro con la quale la Giunta regionale individua e attribuisce specifici compiti all'Agenzia - rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione con altre pubbliche amministrazioni, nei limiti di legge e secondo le disponibilità finanziarie;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premessa

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo tra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, finalizzato a garantire che i compiti che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune.

Art. 2 – Oggetto della collaborazione e modalità attuative

1. ASSET e la Sezione Transizione Energetica intendono instaurare un rapporto di collaborazione su temi di comune interesse individuati prioritariamente nei settori della gestione del territorio e della prevenzione dei geo rischi (idrologico, sismico ed ambientale), concernenti gli impianti di produzione energetica.

In particolare, detta collaborazione sarà finalizzata alla realizzazione del seguente obiettivo:

- attività di supporto tecnico-amministrativo per l'espletamento delle procedure autorizzative relative ad impianti BESS e altri impianti di produzione e stoccaggio dell'energia da fonti rinnovabili.

L'Accordo prevede una durata triennale, a partire dalla data della sua sottoscrizione, nell'ambito del quale si prevedono di avviare circa 300 procedimenti autorizzativi stimati nel triennio. In ogni caso, al fine di rispondere in modo il più possibile puntuale alle esigenze della Sezione, le Parti concordano di rinviare a specifici Piani Operativi di dettaglio degli obiettivi e delle attività da realizzarsi in ogni annualità.

Ai fini dell'attività di supporto, ASSET provvederà a costituire un gruppo di lavoro dedicato, con l'obiettivo di fornire il necessario contributo in merito alla specifica fase procedimentale di verifica degli elaborati progettuali in merito alla compatibilità territoriale, paesaggistica e ambientale nonché di interferenza con altre posposte progettuali di competenza della Sezione Transizione Energetica. Tale gruppo, composto da un coordinatore e due unità specialistiche di supporto, avrà compiti di analisi tecnico-normativa e redazione di report per ciascuna istanza, anche mediante l'adozione di software GIS e di soluzioni di intelligenza artificiale.

2. Le Parti mettono a disposizione, reciprocamente, competenze e personale nel settore oggetto del presente Accordo. Tali attività potranno altresì essere interpretate in maniera cooperativa e convenzionale.

Art. 3 – Durata dell'Accordo

1. Le attività oggetto del presente Accordo, a partire dalla data di sottoscrizione e salvo motivi di forza maggiore (ricorsi, mancanza di documentazione, imprevisti riferiti allo stato di fatto dei relativi interventi), saranno realizzate secondo una tempistica che tenga conto dei tempi procedurali e dei tempi tecnici progettuali che saranno di volta in volta concordati tra le Parti.
2. L'Accordo, ad ogni modo, ha una durata di tre anni a decorrere dalla sottoscrizione con firma digitale del presente documento ed è rinnovabile.
3. Il termine di cui sopra può essere prorogato di comune accordo tra i sottoscrittori tramite la stipula di appositi atti aggiuntivi al fine di completare le attività avviate. Le Parti si riservano la facoltà di recedere dall'Accordo dandone comunicazione con un preavviso di almeno tre mesi.

Art. 4 – Impegni tra le Parti

1. Per lo svolgimento delle attività di collaborazione previste all'art. 2 del presente Accordo, la Sezione Transizione Energetica si impegna:
 - supervisionare il processo di attuazione dell'intervento;

- definisce le priorità strategiche dell'iniziativa;
- mette a disposizione, nell'ambito delle proprie competenze, risorse e capacità professionali, tecniche e amministrative, nonché i propri database informativi;
- a comunicare qualsiasi cambiamento in merito alle attività e alle tempistiche indicate all'interno dei Piani Operativi concordati;

ASSET si impegna:

- ad individuare il gruppo di lavoro, con indicazione di un responsabile, che si occuperà dello svolgimento delle attività;
- a coordinare le attività propedeutiche alle attività richieste e a comunicare al Responsabile della Sezione qualsiasi cambiamento;
- a rispettare le tempistiche indicate all'interno dei Piani Operativi concordati per ogni annualità;
- a fornire tutto il materiale necessario al corretto prosieguo delle attività previste;
- a mettere a disposizione i locali dell'Agenzia per riunioni di coordinamento.

Art. 5 – Modalità di svolgimento dell'Accordo

1. Le Parti collaboreranno al conseguimento del comune pubblico interesse, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente.

Art. 6 – Comitato di indirizzo

1. Per l'attuazione del presente Accordo è costituito, presso il Dipartimento Sviluppo Economico, il Comitato di indirizzo composto da:
 - per il Dipartimento: dalla Direttrice e dal Dirigente della Sezione Transizione Energetica, o loro delegati;
 - per ASSET: dal Direttore Generale o suo delegato e dal referente di progetto di cui al successivo articolo.

Il Comitato provvede a:

- svolgere funzioni di indirizzo per garantire l'efficacia e l'efficienza dell'intervento;
- monitorare l'espletamento delle azioni previste dall'intervento;
- approvare eventuali modifiche al Piano operativo delle attività.

Art. 7 – Referenti

1. Le Parti nominano i rispettivi referenti delle attività di progetto, dandone comunicazione all'altra Parte. I referenti forniscono periodicamente il rapporto sullo stato di avanzamento delle attività e la relazione finale in ordine all'attività svolta, con indicazione dei risultati ottenuti.

Art. 8 – Sicurezza, accesso alle strutture ed utilizzo delle attrezzature

1. Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
2. Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Art. 9 - Movimenti finanziari

1. I movimenti finanziari tra le due amministrazioni pubbliche che sottoscrivono il presente Accordo si configurano solo come ristoro delle spese effettivamente sostenute e non come corrispettivo.
2. I ristori saranno calcolati per ciascuna singola attività di collaborazione e dettagliati per ciascuna singola annualità. Per le tre annualità, la Regione trasferirà all'Agenzia risorse finanziarie stimate in in € 240.000,00 (euro duecentoquarantamila,00), a rimborso dei costi annui sostenuti dall'Agenzia per le unità lavorative coinvolte nel gruppo di lavoro dedicato.
3. Il trasferimento delle suddette risorse finanziarie avverrà in maniera anticipata per ciascuna annualità; al termine di ciascun anno ASSET produrrà un resoconto finanziario unitamente al Piano Operativo di dettaglio delle attività svolte. Al termine dell'accordo di collaborazione l'ASSET presenterà una relazione conclusiva sull'attività svolta e una rendicontazione analitica delle spese sostenute nel periodo di riferimento.
4. Il contributo, inoltre, non rientra nel campo di applicazione IVA, in quanto le attività oggetto del presente Accordo ex art. 15 della L. 241/1990, risultano attività di collaborazione tra pubbliche amministrazioni e il trasferimento di risorse riguarda il solo ristoro per le spese da sostenere e non ha alcun contenuto di carattere commerciale ai fini dell'applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (art. 4 del DPR n. 633/1972).
5. Per la finalizzazione degli obiettivi previsti dell'art. 2, le attività in oggetto devono consentire la tracciabilità delle operazioni ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.
6. Trattandosi di trasferimento di risorse tra pubbliche amministrazioni, ovvero di ristori rispetto alle attività di supporto tecnico-amministrativo e collaborativo di ASSET su programmi e progetti della Regione Puglia, non è richiesta l'emissione del DURC così come non è richiesta fatturazione in quanto

ASSET non è un operatore economico bensì un ente pubblico non economico, strumentale alle esigenze ed agli obiettivi regionali

Art. 10 – Controversie

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo, le Parti si obbligano ad esperire un tentativo di componimento in via amministrativa, senza l'intervento di terzi e da concludersi entro il termine di tre mesi dall'insorgere della controversia.

Art. 11 - Trattamento dei dati

1. Le Parti si impegnano a rispettare il D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), nonché il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
2. Le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo, assumendo pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento, ai sensi dell'art. 4, nr. 7 del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

Art. 12 - Norme finali

1. Per quanto non previsto espressamente nel presente Accordo, si rinvia alla vigente normativa di settore comunitaria, nazionale e regionale, ivi inclusa la disciplina di cui al D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. in materia di contratti pubblici.
2. Per tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste dal presente atto e/o che comunque si rendessero necessarie per gli adempimenti di cui al presente Accordo, sia in sede amministrativa che in sede contenziosa, il soggetto attuatore elegge domicilio presso la propria sede legale. Eventuali variazioni del domicilio eletto, non preventivamente comunicate all'Agenzia per posta certificata non saranno opponibili all'Agenzia anche se diversamente conosciute.
3. Il presente Accordo viene sottoscritto mediante firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005. La sua efficacia decorrerà dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale. Agli effetti fiscali, le Parti dichiarano che l'Accordo è da considerarsi esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e s.m.i., trattandosi di convenzione tra Enti Pubblici. Eventuali oneri e spese di registrazione saranno posti a carico di entrambe le Parti nella misura del 50%. Tutte le comunicazioni relative all'Accordo saranno effettuate con efficacia liberatoria per le Parti ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- per la Regione Puglia – Sezione Transizione Energetica: ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it
- per l'Agenzia regionale ASSET: asset@pec.rupar.puglia.it

Il presente Accordo tra amministrazioni pubbliche viene sottoscritto dai Legali Rappresentanti dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio e della Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione Transizione Energetica, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241. Letto, confermato e sottoscritto. Ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale.

Regione Puglia

Per ASSET

[illegible]

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
ERI	DEL	2025	23	20.11.2025

ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA CONDUZIONE DI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI PER IMPIANTI DI BATTERY ENERGY STORAGE SYSTEM (BESS). APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO (ART.15 L.241/90) TRA REGIONE PUGLIA # SEZ. TRANS. ENERGETICA E ASSET (AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO) PER €240.000,00. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREV.2025 E PLUR.2025-2027 AI SENSI DEL D.LGS. N.118/2011.

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

ANNOTAZIONE:

Responsabile del Procedimento

E.Q.-PAOLINO GUARINI



PAOLINO
GUARINI



Firmato digitalmente da:
STOLFA REGINA
Firmato il 20/11/2025 13:26
Seriale Certificato: 2300950
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Dirigente

D.SSA REGINA STOLFA

